

Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

ITALIAN DESK | TAX | WEALTH

Legge di Bilancio 2027:

una lettura cross-border

Novembre 2026

Questo documento è rivolto esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo obiettivo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e fiscali trattati e non di fornire una consulenza legale specifica.

Le informazioni contenute nel documento non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una sintesi preliminare delle novità di periodo. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è lieto di dare seguito a qualsiasi argomento trattato in questo documento e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo International Partners agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

© Belluzzo International Partners – © Novembre 2026
www.belluzzo.net

LEGGE DI BILANCIO 2027

Una lettura cross-border

Il Governo Meloni ha approvato venerdì 30 ottobre il **disegno di legge di bilancio 2027**, che introduce una serie di misure fiscali di particolare rilievo per persone fisiche, famiglie, investitori e imprese con **interessi cross-border che coinvolgono l'Italia**. Il testo è una bozza e può cambiare nel corso dell'esame parlamentare: la legge definitiva è attesa entro la fine di dicembre 2026.

Segnaliamo di seguito alcune disposizioni che, a nostro avviso, meritano particolare attenzione in una prospettiva internazionale. Si tratta di una **prima panoramica operativa e non di un'analisi esaustiva**. Invitiamo clienti e contatti professionali a discutere le possibili implicazioni sulla propria posizione con il partner di riferimento di **Belluzzo International Partners**, in particolare quando è in valutazione un trasferimento di residenza, un investimento o una riorganizzazione che coinvolge l'Italia.

A) NUOVA "EXIT TAX" A DETERMINATE CONDIZIONI SULLE PLUSVALENZE

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali (comprese le società semplici e i trust), a partire dal 1° gennaio 2027

1. Una nuova exit tax italiana su determinati redditi finanziari

Il disegno di legge introduce dal periodo d'imposta 2027 una nuova **exit tax del 26%** su **determinati redditi finanziari maturati durante la residenza in Italia**, applicabile al **trasferimento della residenza fiscale all'estero** da parte di persone fisiche e di altri soggetti non commerciali. L'imposta colpisce le plusvalenze latenti misurate al 31 dicembre dell'anno che precede la perdita della residenza (nuovo art. 307-bis del

testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall'art. 17 del disegno di legge).

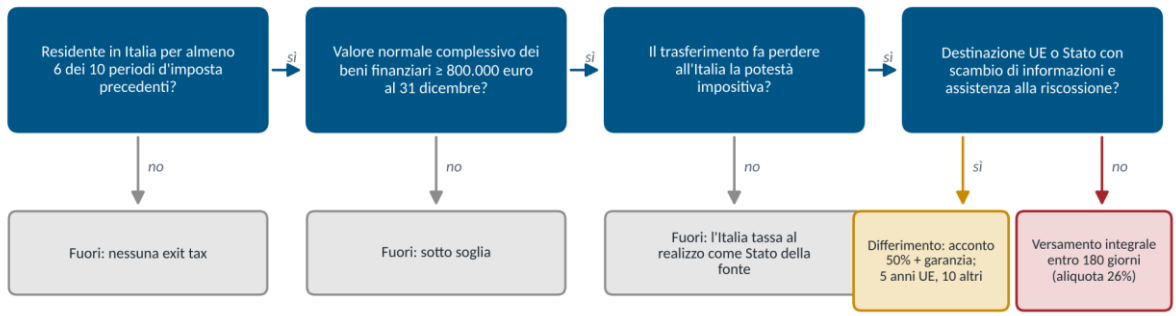
Il regime si applica quando ricorrono 2 condizioni:

(1) il valore complessivo delle attività finanziarie rilevanti è almeno pari a **800.000 euro**; e

(2) il contribuente è stato residente in Italia per **almeno 6 dei 10 anni precedenti il trasferimento**.

La relazione tecnica al disegno di legge fa espresso riferimento ad attività finanziarie quali **partecipazioni, titoli e strumenti finanziari**, comprese le cripto-attività e gli altri strumenti, il che rende una verifica preventiva particolarmente opportuna per imprenditori e famiglie internazionali. Le regole sono molto tecniche quanto alla tipologia di reddito (restano fuori, ad esempio, gli immobili detenuti direttamente, la liquidità e, nella nostra lettura, le polizze vita e i proventi dei fondi qualificati come redditi di capitale) e richiedono un'analisi caso per caso.

Chi è dentro e chi è fuori: le condizioni dell'art. 307-bis TUIR



Fonte: art. 307-bis, commi 1-4, TUIR come introdotto dall'art. 17 DDL Bilancio 2027-2029; RT art. 17, pp. 24-25. Elaborazione Belluzzo International Partners.

Figura 1. Le condizioni della nuova exit tax e i relativi esiti (art. 307-bis TUIR, introdotto dall'art. 17 del DDL).

Il **requisito dei sei anni su dieci** è la condizione di accesso decisiva. Le persone fisiche che sono state residenti in Italia per **meno di sei dei dieci anni precedenti il trasferimento** restano fuori dall'ambito della nuova exit tax dell'articolo 17, anche se le loro attività finanziarie superano gli 800.000 euro.

Per le persone con mobilità internazionale, la **tempistica del trasferimento e la storia di residenza in Italia** diventano quindi decisive.

Una valutazione preventiva deve distinguere con chiarezza i contribuenti sopra e sotto la soglia dei sei anni.

2. Contano tempi e destinazione

Quando ricorrono entrambe le condizioni, il nuovo regime richiede maggiore attenzione, perché l'imposizione va valutata.

L'imposta è di regola dovuta entro **180 giorni dal trasferimento della residenza**, ma i trasferimenti qualificati possono beneficiare di un meccanismo di differimento, subordinato al versamento di un **acconto del 50%** e alla prestazione di idonea garanzia. Se i beni vengono ceduti durante il periodo di differimento, l'imposta si calcola sul minore tra la plusvalenza maturata all'uscita e quella effettivamente realizzata.

Conta anche il **Paese di destinazione**: quando ricorrono le condizioni di legge per il differimento, il periodo rilevante è di **5 periodi d'imposta per i trasferimenti nell'Unione europea** e di **10 periodi d'imposta per gli Stati extra-UE con cui sono in vigore gli accordi di cooperazione richiesti**. Per i trasferimenti verso altre giurisdizioni il differimento non è ammesso e l'intera exit tax è dovuta entro 180 giorni.



Figura 2. Sequenza temporale per un trasferimento in uno Stato membro dell'Unione europea con opzione per il differimento.

3. Exit tax, successione e possibile rientro in Italia: ampio spazio per una corretta pianificazione patrimoniale

Le **nuove regole contengono eccezioni importanti** durante il periodo di differimento. **Nessuna imposta è dovuta** per i beni e i diritti **non ceduti entro tale periodo**, per quelli trasferiti **per causa di morte** e per quelli non ceduti nel caso in cui il contribuente **riporti la residenza fiscale in Italia** durante il periodo rilevante. In questi casi l'acconto del 50% viene rimborsato.

Il nuovo regime rileva quindi non solo per la pianificazione del trasferimento, ma anche per il più ampio coordinamento tra **mobilità, detenzione degli investimenti e strategie successorie**.

Quando si pianifica un trasferimento può essere opportuno considerare l'intero patrimonio della persona (o dell'ente non commerciale) che si trasferisce, per **operare nel rispetto delle regole e gestire di conseguenza l'exit tax**, sia attraverso un rientro tempestivo in Italia sia attraverso una pianificazione patrimoniale ben strutturata, con particolare attenzione alle tipologie di reddito che la norma individua come base della nuova imposta. Vanno inoltre considerate le Convenzioni contro le doppie imposizioni, per verificare se operi una clausola di split year:

le Convenzioni con la Svizzera e con la Germania fanno decorrere la perdita della residenza italiana dal giorno del trasferimento, il che può risultare decisivo per i trasferimenti completati entro la fine del 2026.

B) Imposta sulle transazioni finanziarie in aumento

La manovra modifica anche l'imposta applicabile alle **operazioni su attività finanziarie italiane**. L'articolo 15 raddoppia l'imposta sulle transazioni finanziarie sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi dallo 0,4% allo 0,8%, e l'aliquota sulle negoziazioni ad alta frequenza dallo 0,04% allo 0,08%, con un maggior gettito atteso di 1,38 miliardi di euro secondo la relazione tecnica. Per gli investitori internazionali, le holding di famiglia e i gruppi societari, il maggior onere della **Tobin tax** italiana va quindi considerato nella strutturazione e nell'esecuzione delle operazioni su titoli italiani.

È un punto da verificare prima di realizzare acquisizioni, cessioni o riorganizzazioni che coinvolgono partecipazioni italiane.

C) Dividendi percepiti dagli enti non commerciali

Il disegno di legge modifica la tassazione degli utili percepiti da **fondazioni e altri enti non commerciali** che svolgono attività di interesse generale, e dalle fondazioni di origine bancaria: il **55% dei dividendi concorre alla base imponibile IRES** in luogo dell'attuale 50%. La relazione tecnica analizza espressamente la maggiore base imponibile che ne deriva e l'impatto IRES atteso (21,5 milioni di euro l'anno, con effetto già sull'acconto 2027).

Per le strutture che combinano partecipazioni italiane con fondazioni o altri veicoli non

commerciali, l'attuale architettura proprietaria può quindi meritare una revisione. I trust di famiglia e patrimoniali, che non accedono all'esclusione parziale, non sono toccati dalla modifica; lo sono invece i trust e le fondazioni con finalità filantropiche.

D) L'IMPATTO PER INTERMEDIARI FINANZIARI, BANCHE E ASSICURAZIONI

Per i due periodi d'imposta successivi al **31 dicembre 2026**, l'**addizionale IRES** applicabile agli **intermediari finanziari** interessati sale dal **3,5% al 6,5%**, con le esclusioni previste dalla norma. I gruppi bancari e finanziari internazionali con attività in Italia dovrebbero tenerne conto nel **tax rate effettivo italiano, nel budget e nella pianificazione fiscale di gruppo**. La manovra riduce inoltre dal 90% al 30% la deducibilità IRAP delle spese amministrative e degli ammortamenti di banche e assicurazioni e rinvia al 2028-2029 la deduzione 2027 delle DTA.

Per gli stessi due periodi d'imposta, il disegno di legge introduce un'**addizionale IRES di tre punti percentuali** per le **imprese di assicurazione e riassicurazione**. La disposizione va considerata dai gruppi assicurativi internazionali nella stima del carico fiscale atteso delle attività italiane.

E) ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E SOCIETÀ SEMPLICE: UN'OPPORTUNITÀ PER I CLIENTI PRIVATI CON TROPHY ASSET

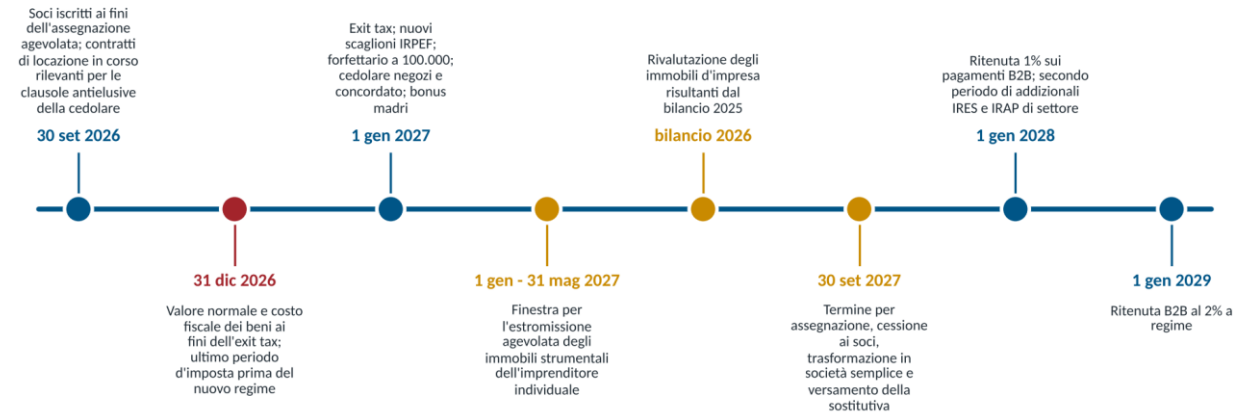
Il disegno di legge di bilancio 2027 riapre il regime fiscale agevolato per **l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice**, con un'**imposta sostitutiva dell'8%**, elevata al **10,5% per le società non operative**, e un'imposta sostitutiva del 13% sulle

riserve in sospensione d'imposta. La relazione tecnica conferma anche l'imposta di registro ridotta e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa previste dalla misura.

Si apre così una finestra utile per rivedere **holding di famiglia, società a ristretta base sociale e strutture che detengono immobili o altri beni non strumentali**, anche quando i soci o la famiglia hanno un profilo internazionale.

I tempi sono stretti: assegnazione, cessione o trasformazione e versamento dell'imposta sostitutiva vanno completati entro il 30 settembre 2027, e i soci devono risultare iscritti al 30 settembre 2026 (o esservi iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in forza di un titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2026). L'imprenditore individuale può estromettere gli immobili strumentali tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2027. In parallelo, l'articolo 14 riapre la rivalutazione degli immobili d'impresa nel bilancio 2026, con imposta sostitutiva dell'8% (4% per gli immobili non ammortizzabili) e riconoscimento dal terzo esercizio successivo.

Il calendario delle scadenze, se il testo sarà confermato



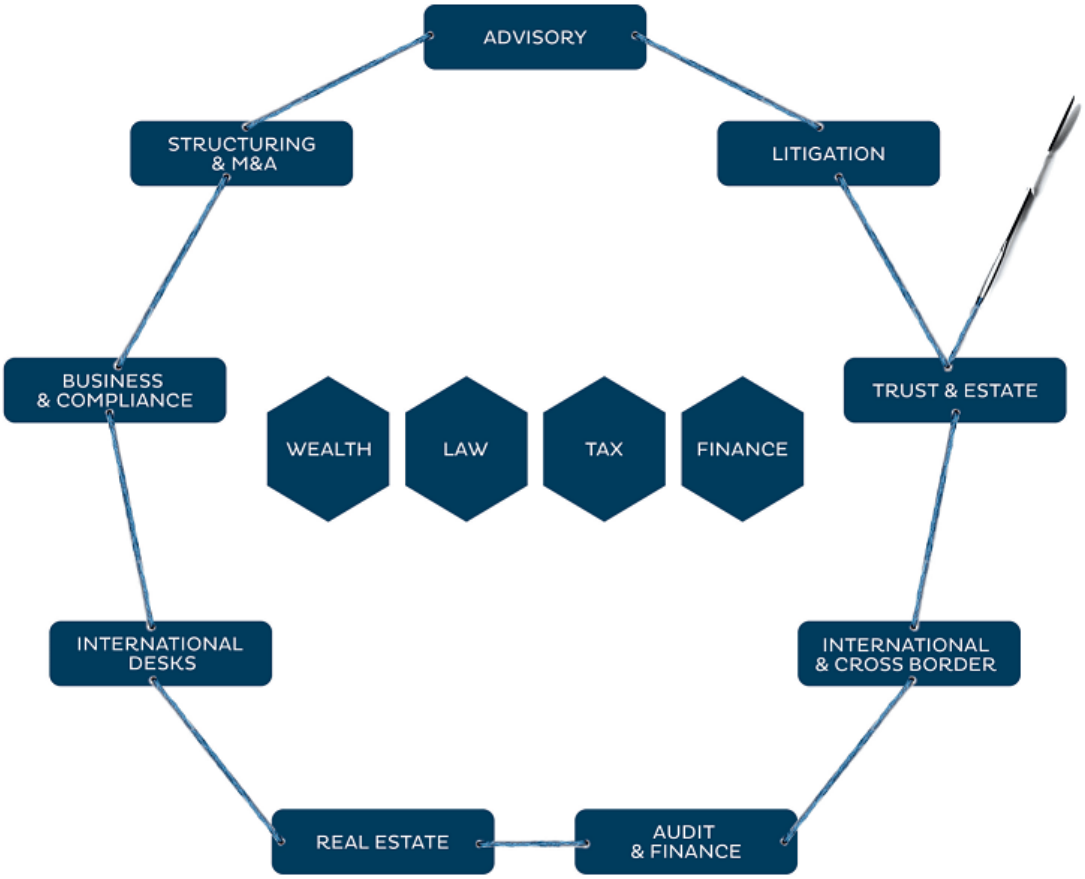
Fonte: artt. 5, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 35, 57, 58 DDL Bilancio 2027-2029. Elaborazione Belluzzo International Partners.

Figura 3. Calendario delle principali scadenze previste dal DDL, da confermare sul testo definitivo.

Se una di queste misure può riguardare voi, la vostra famiglia o la vostra impresa, contattate il vostro partner di riferimento in Belluzzo International Partners. Una verifica tempestiva può fare una differenza sostanziale prima di un trasferimento, di un'operazione o di una riorganizzazione.

Il presente documento commenta il disegno di legge di bilancio 2027-2029 nella versione approvata dal Consiglio dei ministri e trasmessa al Parlamento. Le disposizioni possono essere modificate nel corso dell'esame parlamentare e vanno riscontrate sul testo definitivo della legge e sui provvedimenti attuativi.

Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294
ABU DHABI Level 12, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island

LEADING FIRM Legal500 EMEA 2026
Chambers RANKED IN High Net Worth 2026 Belluzzo International Partners
2026 ITR WORLD TAX TOP TIER FIRM